Numero registro generale 4359/2021
Numero sezionale 6765/2022
Numero di raccolta generale 21891/2022
Data pubblicazione 11/07/2022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente -

Dott. MARIO BERTUZZI - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere -

Dott. MAURO CRISCUOLO - Rel. Consigliere -

Dott. STEFANO OLIVA - Consigliere -

Oggetto

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Ud. 24/06/2022 - CC

R.G.N. 4359/2021

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4359-2021 proposto da:

(omissis), elettivamente domiciliato in (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis) e (omissis);

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

- intimato -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositata il 24/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b - Firmato Da: VALIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66bf9cd43a6925ca2d07459038f4bbe9

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Vibo Valentia con ordinanza del 22 dicembre 2020 ha rigettato l'opposizione proposta dall'avv. (omissis) avverso il provvedimento con il quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di liquidazione dei compensi dovuti dall'erario per l'attività svolta dall'opponente in favore dell'assistito, ammesso al beneficio al patrocinio a spese dello Stato in una procedura di espropriazione mobiliare intrapresa dallo stesso assistito.

A tal fine si riteneva che ai sensi dell'art. 83 co. 3 bis del DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 co. 783 della legge n. 208/2015, il decreto di pagamento deve essere emesso contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, il che imponeva di ritenere che, una volta concluso il procedimento in cui il ministero difensivo risulta prestato, il magistrato non ha più il potere di liquidare i compensi per le istanze presentate in data successiva.

Nella specie emergeva che al momento del deposito della richiesta di liquidazione dei compensi (20/5/2016), la procedura esecutiva era stata già dichiarata estinta con provvedimento del 2/5/2016, e che non poteva invocarsi, in senso contrario a quanto sostenuto dal Tribunale nel provvedimento opposto, che il rilascio della copia di ammissione da parte del Consiglio dell'Ordine fosse intervenuto solo in data successiva all'estinzione della procedura, atteso che l'ammissione

Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b - Firmato Da: VALIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66bf9cd43a6925ca2d07459038f4bbe9

provvisoria risaliva al 28/4/2016, prima che la procedura esecutiva fosse dichiarata estinta.

Avverso tale ordinanza propone ricorso (omissis) sulla base di due motivi.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 111 Cost. e 134 (rectius 132 n. 4) c.p.c., per motivazione meramente apparente, in quanto inidonea a rivelare la reale ratio decidendi, in contrasto con il principio del cd. minimo costituzionale della motivazione.

Infatti, la decisione gravata non contiene alcuna specifica risposta alla denuncia di illegittimità del provvedimento opposto, concretando in tal modo un evidente caso di motivazione meramente apparente.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 83 del DPR n. 115/2002 e 14 delle preleggi, in quanto si è ravvisata una causa di inammissibilità della richiesta di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, per il solo fatto che la richiesta sia stata avanzata dopo la definizione del giudizio a quo, al di fuori dei casi previsti dalla legge ed in contrasto con la prevalente giurisprudenza di legittimità.

Ritiene la Corte che debba darsi priorità logica, anche in considerazione del principio della ragione più liquida alla disamina del secondo motivo che si palesa evidentemente fondato.

Infatti, il Tribunale ha deciso l'opposizione in difformità dalla giurisprudenza di questa Corte che ha invece affermato che

Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b - Firmato Da: VALIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66bf9cd43a6925ca2d07459038f4bbe9

(Cass. n. 22448/2019) in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio (conf. Cass. n. 2211/2020).

L'accoglimento del secondo motivo implica poi l'assorbimento del primo motivo.

L'ordinanza impugnata deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

accoglie il secondo motivo, ed assorbito il primo, cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Vibo Valentia, in persona di diverso magistrato.

Così deciso nella camera di consiglio del 24 giugno 2022

Il Presidente

Luigi Giovanni Lombardo

Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b - Firmato Da: VALIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66bf9cd43a6925ca2d07459038f4bbe9